Codice A1706B
D.D. 23 ottobre 2026, n. 1002
Approvazione schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte - Direzione Agricoltura e Cibo - il Comune di Santena e la Fondazione per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese - Agrion - per l'apertura e il funzionamento del nuovo ''Sportello per l'Orticoltura'' a supporto tecnico-scientifico specialistico delle aziende operanti nel settore orticolo.

ATTO DD 1002/A1700A/2026 DEL 23/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

OGGETTO: Approvazione schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte – Direzione Agricoltura e Cibo – il Comune di Santena e la Fondazione per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese - Agrion - per l'apertura e il funzionamento del nuovo "Sportello per l'Orticoltura" a supporto tecnico-scientifico specialistico delle aziende operanti nel settore orticolo.

Premesso che:
- ai fini di una semplificazione amministrativa che apre alla cooperazione tra enti, con ricadute positive sulla riduzione dei costi e sulla crescita a livello scientifico e di innovazione tecnologica delle Pubbliche Amministrazioni in termini di efficacia ed efficienza, in ossequio al principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità sancito dall'art. 97 della Costituzione;

- si intende realizzare una proficua cooperazione tra entità finalizzata al perseguimento di un interesse pubblico comune con ricadute positive sul territorio;
- il concetto di "collaborazione" si lega, poi, al raggiungimento di "obbiettivi comuni" tra gli stipulandi;
- l'articolo 10 della legge regionale n. 6/1988 "Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale" prevede che la Regione Piemonte, nel quadro dei rapporti istituzionali con altri enti o istituti pubblici, soprattutto scientifici e di ricerca, possa attuare collaborazioni anche pluriennali ai fini di studio, ricerca, progettazione e consulenza, sia con il conferimento di specifici incarichi su problemi particolari, sia con la stipula di apposite convenzioni per la disciplina dello svolgimento in comune di attività ed iniziative di promozione scientifica ed applicativa in settori di rispettiva competenza;
- la legge regionale n. 1/2019 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale", all'articolo 1 (finalità), stabilisce che la Regione concorre:
- al miglioramento della competitività sostenibile del sistema agroalimentare, agricolo e rurale piemontese;
- alla valorizzazione dell'impresa agricola sostenendola attraverso investimenti nella ricerca, nelle infrastrutture, nelle innovazioni tecnologiche e digitali;

- al mantenimento, la salvaguardia e lo sviluppo delle produzioni agricole ed agroalimentari, compresi metodi di produzione biologica;
- alla salvaguardia ed il miglioramento dell'ambiente;
- all'efficace collaborazione e ad un'equa distribuzione del valore aggiunto tra i soggetti appartenenti alle filiere agricole, agroalimentari ed agroindustriali;- l'articolo 11 (servizi e attuazione di interventi diretti a supporto dell'agricoltura) della suddetta legge regionale n. 1/2019, come modificato dalla legge regionale n. 25/2021, stabilisce, in particolare, che per l'attuazione di quanto disposto dalla normativa europea e statale in materia di agricoltura e per le finalità di cui alla medesima legge, la Regione Piemonte, direttamente o mediante affidamento a terzi:
- realizza, indagini, studi, diagnosi, monitoraggi e programmi o progetti di ricerca, di sperimentazione, di dimostrazione, di sviluppo, d'innovazione e di trasferimento tecnologico (comma1);
- svolge attività di informazione e di divulgazione (comma1).

Per la realizzazione dei servizi, delle attività e degli interventi di cui sopra, la Regione, opera, tra l'altro, direttamente o tramite:
- l'affidamento o la collaborazione con organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, con le strutture dei servizi di sviluppo e altri soggetti operanti nel settore agricolo (comma 2);
- la partecipazione ad enti con finalità di ricerca applicata in materia di agricoltura e foreste e il finanziamento dei relativi programmi di attività, l'acquisizione di consulenze specialistiche (comma 2).

Preso atto che Agrion, in qualità di Fondazione per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo dell'agricoltura piemontese, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2019, pubblicato in GU n. 209 del 6 –09 – 2019 recante: "Individuazione delle fondazioni e associazioni aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica [….]", nell'ambito delle proprie competenze istituzionali realizza attività di ricerca applicata, innovazione, sperimentazione e trasferimento tecnologico, servizi di assistenza tecnica e supporto specialistico alle filiere agricole e agroalimentari piemontesi.

Dato atto che:

- la DGR del 20 dicembre 2024, n. 53-630 ha, tra l'altro, approvato il Programma regionale, annualità 2025-2026, degli ambiti di intervento in materia di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico nel settore agricolo e dello sviluppo rurale per un importo pari ad euro 2.400.000,00 (1.200.000 per il 2025, 1.200.000 per il 2026);

- la DGR del 22 giugno 2026 n. 8 - 2700 ha, altresì, approvato, ai sensi della legge regionale n. 1/2019, l'individuazione degli ambiti di intervento, per l'anno 2026, per l'attuazione del "Programma regionale, per le annualità 2025-2026, in materia di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico nel settore agricolo e dello sviluppo rurale", di cui alla D.G.R. 53-630 del 20 dicembre 2024 e integrato la dotazione finanziaria, annualità 2026, rendendola complessivamente pari ad euro 1.970.241,97;

- la deliberazione di cui al punto precedente prevedeva, altresì, tra gli ambiti di intervento, l'apertura e il funzionamento di due sportelli per le colture delle orticole e del riso, con un onere complessivo di euro 75.000,00 per il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione Piemonte.

Dato atto altresì che:

- la Fondazione ha presentato al Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura della Direzione regionale Agricoltura e Cibo un Programma di ricerca per l'anno 2026, agli atti del Settore, unitamente alla documentazione progettuale;

- il suddetto Programma di ricerca, che ricomprende l'apertura e il funzionamento dello sportello per le colture orticole, è stato approvato con DD n. 992 del 21/10/2026 dal Settore Servizi di Sviluppo e controlli per l'Agricoltura.

Accertato che:

- il Comune di Santena, in considerazione della rilevanza dell'orticoltura per il territorio e dell'interesse pubblico connesso allo sviluppo e alla competitività della filiera, ha manifestato la propria disponibilità ad ospitare il nuovo "Sportello per l'Orticoltura" presso i locali siti al piano terra della propria sede comunale;

- i suddetti locali sono messi a disposizione dallo stesso Comune a titolo gratuito;

- la Fondazione Agrion, organismo in cui la Regione risulta tra i soci Fondatori e che è già presente sul territorio, al fine di dare attuazione ai provvedimenti sopra richiamati, presiederà il territorio a supporto della filiera orticola piemontese, con particolare riferimento al territorio torinese e alle aree limitrofe, mettendo a disposizione le sue peculiari conoscenze nell'ambito della ricerca e sviluppo rurale;

Considerato l'interesse comune delle parti di collaborare, nel rispetto dei reciproci fini istituzionali e attraverso la capacità di fare sistema nell'ambito di una leale collaborazione, per la realizzazione di progetti di sperimentazione, dimostrazione, sviluppo, innovazione, trasferimento tecnologico e dei servizi di assistenza tecnica e di supporto tecnico-scientifico alle imprese operanti nel settore orticolo.

Considerato, altresì, che:

- la collaborazione si sostanzia nel raggiungimento, per fini istituzionali, di interessi comuni;
- la collaborazione si definisce attraverso un accordo il cui schema (Allegato 1) è approvato con il presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Si ritiene, pertanto, di approvare lo schema di Accordo tra la Regione Piemonte, il Comune di Santena e la Fondazione Agrion per l'apertura e il funzionamento di un nuovo "Sportello per l'Orticoltura" finalizzato al potenziamento dei servizi di assistenza tecnica e di supporto tecnico-scientifico specialistico alle aziende operanti nel settore orticolo, con particolare riferimento al territorio torinese e alle aree limitrofe, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1).
Dato atto che il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio gestionale regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio (oneri indiretti).
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- legge regionale 28/07/08 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 contenente la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1.04.2023);
- Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale" e s.m.i.;
- la DGR del 20 dicembre 2024, n. 53-630 "Programma regionale, per le annualità 2025-2026, degli ambiti di intervento in materia di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico nel settore agricolo e dello sviluppo rurale";
- la DGR del 22 giugno 2026 n. 8 - 2700 "Legge regionale n. 1/2019. Individuazione, per l'anno 2026, degli ambiti di intervento in attuazione al "Programma regionale, per le annualità 2025-2026, in materia di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico nel settore agricolo e dello sviluppo rurale", di cui alla D.G.R. 53-630 del 20 dicembre 2024 ed integrazione, con ulteriori euro 770.241,97, della relativa dotazione finanziaria, per uno importo complessivo totale di euro 1.970.241,97.".;

determina

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di accordo, tra la Regione Piemonte, il Comune di Santena e la Fondazione Agrion per l'apertura e il funzionamento di un nuovo "Sportello per l'Orticoltura" finalizzato al potenziamento dei servizi di assistenza tecnica e di supporto tecnico-scientifico specialistico alle aziende operanti nel settore orticolo, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- stabilire che l'accordo si intenderà validamente perfezionato alla data dell'ultima sottoscrizione digitale delle Parti coinvolte nella realizzazione dell'accordo stesso;
- di incaricare il settore A1706B – Settore Servizi di Sviluppo e controlli per l'Agricoltura per l'attuazione dell'Accordo per le parti di competenza regionale.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. d) del d.lgs 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)
Firmato digitalmente da Paolo Balocco

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato_1_Accordo_Sportello_Orticoltura_Santena_DEFINITIVO_PULITO.pdf
Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'APERTURA E IL FUNZIONAMENTO DELLO "SPORTELLO PER L'ORTICOLTURA" PRESSO IL COMUNE DI SANTENA

TRA

la Regione Piemonte – Direzione Agricoltura e cibo, con sede legale in _____, _____, C.F. _____, rappresentata da _____, in qualità di _____, ai fini del presente Accordo domiciliata presso la sede della Regione Piemonte;

E

il Comune di Santena, con sede legale in _____, _____ C.F. _____, rappresentato da _____, in qualità di _____, ai fini del presente Accordo domiciliato presso la sede comunale;

E

la Fondazione per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese (Agrion), con sede legale in_____, _____, Partita IVA/C.F. _____, nella persona del legale rappresentante _____, in qualità di _____, ai fini del presente Accordo domiciliato presso la sede;

di seguito indicate singolarmente anche come "Parte" e congiuntamente come "Parti".

PREMESSO CHE

- la Regione Piemonte – Direzione Agricoltura e cibo, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, promuove:
 - il miglioramento della competitività sostenibile del sistema agroalimentare, agricolo e rurale piemontese;
 - la valorizzazione dell'impresa agricola sostenendola attraverso investimenti nella ricerca, nelle infrastrutture, nelle innovazioni tecnologiche e digitali;
 - lo sviluppo dei sistemi produttivi agricoli e delle sue filiere;

- nella logica del principio di collaborazione tra soggetti pubblici e privati con specifiche competenze in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, ai fini di un rafforzamento del presidio territoriale rivolto alle imprese agricole, agli operatori della filiera e agli altri soggetti interessati, è prevista l'apertura di uno Sportello dedicato alla filiera orticola, con particolare riferimento al territorio torinese e alle aree limitrofe;

- il Comune di Santena, in considerazione della rilevanza dell'orticoltura per il territorio e dell'interesse pubblico connesso allo sviluppo e alla competitività della filiera, ha manifestato la propria disponibilità ad ospitare lo Sportello presso i locali siti al piano terra della propria sede comunale;

- la messa a disposizione dei locali da parte del Comune di Santena avviene a titolo gratuito senza richiedere il pagamento di alcun canone di locazione o concessione, né altra indennità per l'utilizzo degli spazi;
- Agrion, in qualità di Fondazione per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo dell'agricoltura piemontese, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali nel settore agroalimentare, realizza attività di ricerca applicata, innovazione, sperimentazione e trasferimento tecnologico, servizi di assistenza tecnica e supporto specialistico alle filiere agricole e agroalimentari piemontesi;
- Agrion, organismo in cui la Regione risulta tra i soci Fondatori, è già presente sul territorio e si è resa disponibile al presidio territoriale a supporto della filiera orticola piemontese, con particolare riferimento al territorio torinese e alle aree limitrofe;

- le Parti intendono provvedere, a seguito dell'approvazione del presente accordo, e comunque entro il 30 Ottobre 2026, all'apertura dello "Sportello per l'Orticoltura" e all'avvio della sua operatività, nonchè all'attivazione dei relativi servizi, definendo con il presente Accordo i rispettivi impegni e le modalità di utilizzo degli spazi.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Articolo 2 – Finalità e oggetto della collaborazione

Il presente Accordo disciplina la collaborazione, tra Regione Piemonte, Comune di Santena e Agrion, finalizzata all'apertura e al funzionamento dello "Sportello Agrion per l'Orticoltura", quale presidio territoriale finalizzato al potenziamento dei servizi di assistenza tecnica e di supporto tecnico-scientifico specialistico alle aziende operanti nel settore orticolo, con particolare riferimento al territorio torinese e alle aree limitrofe.

Lo Sportello è finalizzato, al potenziamento dei servizi di assistenza tecnica, a supporto specialistico delle aziende operanti nel settore orticolo, nonché a facilitare l'accesso degli operatori della filiera alle competenze tecnico-scientifiche, alle attività dimostrative e alle opportunità di trasferimento dell'innovazione sviluppate da Agrion e dal sistema regionale della conoscenza e dell'innovazione tecnologiche e digitali in agricoltura.

In particolare, le attività del nuovo Sportello, sono di seguito elencate:

- informazione, orientamento e primo supporto tecnico rivolte alle aziende agricole e agli operatori della filiera orticola;
- servizi di assistenza tecnica e supporto tecnico-scientifico alle imprese operanti nel settore orticolo;
- raccolta e rilevazione dei fabbisogni tecnici e di innovazione espressi dal territorio e loro raccordo con le attività di ricerca e sperimentazione;
- diffusione dei risultati della ricerca applicata, delle sperimentazioni e delle innovazioni di interesse per il comparto orticolo;
- organizzazione di incontri tecnici, momenti divulgativi, dimostrativi e formativi;
- sviluppo di relazioni e collaborazioni con imprese, organizzazioni professionali, enti di ricerca, istituzioni e altri soggetti della filiera;

- eventuali ulteriori attività coerenti con le finalità istituzionali delle Parti e con gli obiettivi dello Sportello, da concordarsi tra le stesse.

Articolo 3 – Sede dello Sportello e messa a disposizione dei locali

Il Comune di Santena mette a disposizione di Agrion, per le finalità del presente Accordo, idonei locali ubicati al piano terra della propria sede comunale, in _____, Santena (TO), da destinare allo svolgimento delle attività dello Sportello. L'individuazione puntuale dei locali potrà risultare da planimetria o verbale di consegna allegato al presente Accordo.

La messa a disposizione dei locali avviene a titolo gratuito per l'intera durata del presente Accordo. Non è pertanto dovuto al Comune di Santena alcun canone di locazione, concessione, o occupazione, né altra indennità per l'utilizzo degli spazi.

Restano a carico del Comune le utenze e le spese ordinarie già sostenute per il funzionamento della propria sede comunale e degli spazi comuni, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari a garantire l'idoneità dei locali. Restano a carico di Agrion le eventuali spese derivanti da proprie specifiche esigenze organizzative o da dotazioni ulteriori rispetto a quelle ordinariamente presenti, preventivamente concordate con il Comune.

La disponibilità degli spazi è concessa esclusivamente per le finalità istituzionali previste dal presente Accordo e non determina la costituzione di un rapporto di locazione né attribuisce ad Agrion di alcun diritto reale o di godimento esclusivo sui locali.

Articolo 4 – Impegni delle Parti

La Regione Piemonte, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali:

- assicura il raccordo dello Sportello con le politiche regionali in materia di sviluppo, ricerca, innovazione, assistenza tecnica, supporto specialistico e trasferimento delle conoscenze alle imprese operanti nel settore orticolo;
- favorisce il coordinamento istituzionale e la connessione con le iniziative regionali di interesse per la filiera orticola;
- partecipa alla definizione degli indirizzi generali delle attività dello Sportello e alla loro valorizzazione nell'ambito del sistema agricolo regionale.

Il Comune di Santena:

- mette a disposizione a titolo gratuito i locali di cui all'art. 3 e ne assicura l'accessibilità secondo modalità e orari concordati con Agrion;
- garantisce l'idoneità dei locali e degli impianti di propria competenza, nonché le ordinarie condizioni di fruibilità degli spazi;
- individua un referente comunale per gli aspetti logistici e organizzativi connessi alla presenza dello Sportello;
- favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, il raccordo dello Sportello con il territorio e con gli operatori locali della filiera orticola.

Agrion:

- assicura il coordinamento operativo dello Sportello, ne programma le attività e l'assistenza tecnico-scientifico alle imprese orticole;

- mette a disposizione il proprio personale e/o collaboratori qualificati, secondo modalità e calendario definiti in funzione delle esigenze operative;
- provvede, ove necessario, alle dotazioni informatiche e agli strumenti di lavoro specificamente necessari per lo svolgimento delle proprie attività;
- cura il raccordo con le imprese agricole, gli operatori della filiera, gli enti di ricerca e gli altri soggetti coinvolti nelle attività dello Sportello;
- assicura la comunicazione e la diffusione delle iniziative, in coordinamento con Regione Piemonte e Comune di Santena.

Articolo 5 – Modalità operative e personale

Le giornate e gli orari di apertura dello Sportello, nonché le modalità di accesso del pubblico e del personale Agrion ai locali comunali, saranno definiti congiuntamente dai referenti di cui all'art. 9, tenendo conto degli orari di apertura e delle esigenze organizzative della sede comunale.

Agrion impiegherà personale proprio e/o collaboratori qualificati per lo svolgimento delle attività. Il personale opererà sotto l'esclusiva responsabilità organizzativa, gestionale e disciplinare del rispettivo datore di lavoro o committente, senza che il presente Accordo determini l'instaurazione di rapporti di lavoro con le altre Parti.

Articolo 6 – Oneri finanziari

Il presente Accordo non prevede corrispettivi tra le Parti per la messa a disposizione dei locali e non comporta il pagamento di alcun canone da parte di Agrion al Comune di Santena.

Ciascuna Parte sostiene, nell'ambito delle proprie disponibilità e senza nuovi o maggiori oneri non previamente autorizzati, i costi relativi al proprio personale e alle attività di propria competenza. Eventuali attività ulteriori che comportino specifici impegni economici saranno preventivamente concordate e, ove necessario, disciplinate con separato atto.

Articolo 7 – Decorrenza e durata

Il presente Accordo entra in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale delle Parti e ha durata di 24 (ventiquattro) mesi, salvo diversa determinazione concordata per iscritto tra le Parti. Le Parti si impegnano a porre in essere gli adempimenti organizzativi necessari affinché lo Sportello sia operativo entro la fine del mese di ottobre 2026.

L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le Parti. Qualsiasi modifica dovrà essere concordata per iscritto e sottoscritta dalle Parti.

Articolo 8 – Sicurezza, accesso ai locali e coperture assicurative

In relazione alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e in particolare al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., il Comune di Santena garantisce, per quanto di propria competenza, l'idoneità dei locali e degli impianti messi a disposizione. Agrion garantisce gli adempimenti posti a carico del datore di lavoro nei confronti del proprio personale e dei propri collaboratori.

Il personale di Agrion è tenuto a prendere visione e a rispettare le disposizioni organizzative, di sicurezza e di emergenza vigenti presso la sede comunale. Le Parti cooperano e si scambiano le informazioni necessarie ai fini della prevenzione e protezione dai rischi connessi alle attività svolte nei locali.

Ciascuna Parte provvede alle coperture assicurative previste dalla legge per il proprio personale e risponde delle attività poste in essere dai soggetti di cui si avvale, secondo la normativa vigente.

Articolo 9 – Referenti

Per l'attuazione del presente Accordo le Parti individuano i seguenti referenti:

- per Regione Piemonte: _____;
- per il Comune di Santena: _____;
- per Agrion: _____;

I referenti assicurano il coordinamento delle attività, concordano il calendario, le modalità operative dello Sportello e verificano periodicamente l'andamento della collaborazione.

Articolo 10 – Comunicazione e uso dei segni distintivi

Le Parti concordano preventivamente le principali attività di comunicazione relative allo Sportello. L'utilizzo dei nomi, marchi e loghi delle Parti dovrà avvenire nel rispetto delle rispettive linee guida e previa autorizzazione del soggetto titolare, ove richiesta.

Articolo 11 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a mantenere riservati i dati e le informazioni di natura confidenziale acquisiti nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo e a utilizzarli esclusivamente per le finalità connesse alle attività concordate.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018, ciascuna Parte opera, per i trattamenti di propria competenza, in qualità di autonomo Titolare del trattamento, salvo che specifiche attività richiedano una diversa disciplina, da formalizzare con apposito atto.

Articolo 12 – Recesso e cessazione anticipata

Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, da comunicare alle altre Parti mediante PEC. Resta salva la possibilità di risoluzione consensuale in qualsiasi momento.

La cessazione anticipata non pregiudica le attività già eseguite né gli eventuali impegni già assunti, che saranno definiti tra le Parti secondo criteri di correttezza e collaborazione istituzionale.

Articolo 13 – Controversie

Le Parti si impegnano a definire in via amichevole eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo. In caso di mancato accordo, resta ferma la competenza dell'autorità giudiziaria individuata secondo la normativa applicabile.

Articolo 14 – Registrazione, bollo e disposizioni finali

Il presente Accordo è sottoscritto in modalità digitale ai sensi della normativa vigente. È soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Gli eventuali oneri di registrazione sono a carico della Parte che ne richiede la registrazione.

L'imposta di bollo, sulla base della normativa applicabile e delle eventuali esenzioni spettanti, è a carico della parte privata, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni normative vigenti e, per quanto compatibili con la natura del presente atto, i principi e le previsioni degli accordi istituzionali richiamati nelle premesse.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER REGIONE PIEMONTE	**PER IL COMUNE DI SANTENA**	**PER FONDAZIONE AGRION**
_____	_____	_____
_____	_____	_____